



36838 / 16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PIERO SAVANI

- Presidente -

SERGIO GORJAN

ROSSELLA CATENA

ANTONIO SETTEMBRE

- Rel. Consigliere -

ANDREA FIDANZIA

PUBBLICA UDIENZA
DEL 20/07/2016

Sent. n. sez.
2195/2016

REGISTRO GENERALE
N.48682/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CELENTANO ADRIANO nato il 06/01/1938 a MILANO

MORONI CLAUDIA nato il 12/02/1944 a ROMA

nei confronti di:

AMADORI GIACOMO nato il 17/03/1970 a GENOVA

avverso la sentenza del 20/05/2015 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 20/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE

Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO

che ha concluso per

Udit i difensori Avv.;

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Marilia Di Nardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per l'imputato, l'avv. Stefano Toniolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Milano ha, con la sentenza impugnata, in totale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, assolto Amadori Giacomo dal reato di diffamazione a mezzo stampa perché il fatto non costituisce reato.

Amadori era l'autore di un articolo apparso sul settimanale "Panorama" dal titolo "Ritratto di famiglia in un inferno", ritenuto lesivo della reputazione di Celentano Adriano e della moglie Moroni Claudia, perché commentava, con taglio denigratorio, fatti della vita privata dei due, idonei a dare di loro una rappresentazione distorta, con riguardo ai rapporti di famiglia e alla coerenza dei comportamenti privati di Celentano rispetto alle esternazioni pubbliche.

2. La Corte d'appello, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale, ha, in primo luogo, tenuto distinte le responsabilità collegate al contenuto dell'articolo rispetto a quelle collegate al titolo. Quanto al contenuto, ha ritenuto che l'articolo fosse da qualificare sia di cronaca che di critica e rilevato che: a) nello stesso sono riportati fatti veri, attinenti alla vita privata delle persone offese già resi pubblici per il tramite di interviste rilasciate in passato dagli stessi figli della coppia; b) la rilevanza pubblica delle notizie riportate è conseguenza sia della notorietà delle persone offese che della diffusività data alle stesse dagli interessati; c) il linguaggio espressivo è stato caratterizzato da continenza. Di conseguenza, il diritto di critica è stato correttamente esercitato.

Quanto al titolo, ha ritenuto che lo stesso fosse, effettivamente, inutilmente offensivo, ma ha escluso una responsabilità di Amadori per mancanza di prova circa un contributo di quest'ultimo alla sua formazione.

3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione – ai soli fini civilistici - il difensore delle parti civili, avvalendosi di tre motivi.

3.1. Col primo censura la sentenza per violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen., 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Premesso di convenire con la Corte d'appello sulla rilevanza pubblica delle notizie propalate e sulla continenza espressiva dell'autore, si duole, invece, del mancato rispetto – da parte dell'articolaista - della verità sostanziale, avendo l'Amadori – circostanza sottolineata dal Tribunale - "*voluto adoperare le notizie apprese allo scopo di*



rendere una descrizione del nucleo familiare Celentano/Moroni tendenziosa e differente dalla realtà effettiva”, con l’effetto di indurre il lettore “a pensare che possa esservi divergenza tra i modelli di vita a cui il personaggio si riporta nelle sue trasmissioni e il suo modo di vivere effettivo”. Deduce che, nello specifico, la descrizione della vita privata di Celentano è stata fatta in maniera totalmente travisata, “appositamente prendendo a prestito singole frasi raccolte quinci e quindi all’interno di alcune tra le miriadi di dichiarazioni fatte nel corso degli anni ed in momenti affatto diversi dai vari membri di una famiglia numerosa, e senza collocarle all’interno episodico di un lungo percorso di vita familiare”, all’unico scopo di dare una visione distorta della realtà familiare della famiglia Celentano. Peraltro, aggiunge, l’articolista ha operato una falsa rappresentazione della realtà al fine specifico di dare corpo alla critica successiva (l’articolista non riporta le dichiarazioni della “sorella Maria”, la quale avrebbe dichiarato che “in famiglia sono molto uniti”; si era limitato a interpellare “il solo figlio Giacomo”; ha omesso di riferire – circostanza dichiarata dallo stesso Giacomo - che la casa in cui stava per trasferirsi gli era stata regalata dai genitori e fatto credere che Giacomo era stato costretto a fuggire dalla casa dei genitori – descritta come un “inferno” – per trovare riparo nella casa dei suoceri). Inoltre, ha utilizzato – al medesimo fine denigratorio - la tecnica di trasformare l’eccezione in regola, traendo da singoli episodi conclusioni di carattere generale (il bacio dato a un’attrice, la lite giudiziaria con un fotografo, uno spettacolo poco seguito dai telespettatori, una beneficenza annunciata e non soddisfatta, ecc.).

3.2. Col secondo motivo lamenta che l’assoluzione dell’articolista per il titolo – pure ritenuto dal giudicante “esasperato e esagerato, e dunque inutilmente offensivo” – sia stata pronunciata per mancanza di prova circa la partecipazione di Amadori alla sua formazione, laddove incombeva su quest’ultimo l’obbligo di dimostrare che era stato confezionato dalla redazione del giornale, a sua insaputa.

3.3, Col terzo motivo lamenta che la Corte d’appello abbia esaminato il merito della vicenda, laddove l’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza d’appello avrebbe imposto al giudicante di definire la re-iudicanda ex art. 129 cod. proc. pen. e fare salve le statuizioni civili.

4. Con memoria depositata nella cancelleria di questa Corte il 12 luglio 2016 Amadori ha chiesto il rigetto del ricorso, per i motivi esposti dalla Corte d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO



Il ricorso contiene censure ai limiti dell'ammissibilità ed è perciò infondato.


1. Col primo motivo i ricorrenti si dolgono della propalazione di notizie "non vere". La falsità consisterebbe nell'aver dato una rappresentazione distorta della famiglia Celentano-Moroni, con l'effetto di indurre il lettore a pensare che vi fosse differenza tra i modelli di vita praticati dai due e i principi morali cui entrambi dicevano di rifarsi. Senonché, questa differenza non è da ascrivere ad una falsità di rappresentazione di dati fattuali, ma ad una diversità di giudizio tra l'articolista e i soggetti passati sotto lente: giudizio supportato, nella diversa prospettiva dell'articolista e dei ricorrenti, dalla valorizzazione di fatti diversi della vita personale, coniugale e familiare dei due. Significativo, invero, è il fatto che non siano segnalate – in ricorso – distorsioni della realtà effettuale, né sia lamentata la propalazione di fatti non veri, ma sia dedotta l'omissione, nel corpo dell'articolo, di altri fatti e circostanze (le dichiarazioni della "sorella Maria"; le "altre" dichiarazioni del figlio Giacomo; ecc.) che avrebbero – secondo i ricorrenti – indotto il lettore a farsi, di loro, un'opinione più positiva. Ma è evidente che, in un articolo di giornale relativo alla vita e alla personalità di soggetti pubblici, la selezione dei fatti rilevanti – accaduti in un lungo arco di tempo – non era possibile se non a prezzo di un elevato soggettivismo, dipendente dalla cultura, dalle propensioni e dalla sensibilità dell'articolista, nonché dagli obbiettivi da lui perseguiti, sicché la scelta da lui effettuata non è qualificabile in termini di "realtà" od "obbiettività" della rappresentazione (a meno di propalazione di dati falsi), bensì in termini di completezza, di equilibrio, di profondità e di intelligenza narrativa e valutativa: vale a dire, in termini non soppesabili col metro della corrispondenza al vero, che costituisce uno dei parametri cui – per giurisprudenza consolidata – va rapportata, al fine di valutarne la liceità, la critica giornalistica; questa, infatti, deve svilupparsi – come è stato sempre ribadito – su fatti veri, ma è libera nella elaborazione e negli approdi, purché i fatti commentati non diventino il pretesto di una gratuita aggressione alla sfera personale (*argumentum ad hominem*). E' risaputo, infatti, ed è stato costantemente evidenziato dalla giurisprudenza (*ex multis*, Cass., n. 49570 del 23/9/2014), che la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, non è mai rigorosamente obbiettiva, in quanto ha, per sua natura, carattere congetturale e riflette gli interessi e la cultura di chi critica, sicché da essa deve solo pretendersi che non utilizzi notizie false o mistificatorie, che sia contenute nell'espressione e si eserciti su fatti e persone aventi rilevanza pubblica.

Non può affermarsi, pertanto, che la diffamazione sia stata consumata, nella specie, attraverso la selezione di fatti accaduti nel tempo, scelti opportunamente dall'articolista per dare volontariamente una rappresentazione distorta della famiglia Celentano-Moroni, essendo, nella specie, l'articolista libero di



selezionare i fatti reputati rilevanti per l'illustrazione della personalità dei soggetti criticati, nonché della realtà di coppia e di quella familiare.

1.2. Sotto altro profilo bisogna convenire sul fatto che una notizia può essere falsa se – pur avendo in sé un nucleo di verità – sia rappresentata in maniera incompleta, attraverso il ritaglio di elementi che caratterizzano e individuano il fatto, ovvero attraverso l'aggiunta di elementi ulteriori, partoriti dalla mente di chi commenta e critica il fatto stesso. Anche la "manipolazione" del dato costituisce, invero, una *immutatio veri*, rilevante sotto il profilo della diffamazione. Perché ciò accada occorre, però, che il risultato complessivo di questa operazione consista nello stravolgimento del "fatto", inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. Nel caso concreto non può dirsi che una siffatta evenienza si sia verificata, giacché non sono segnalati, in ricorso, se non in maniera del tutto generica, manipolazioni della realtà effettuale strumentali alla rappresentazione negativa dei soggetti esaminati; sono lamentate, invece, come è stato già chiarito, valutazioni negative dei fatti, rese possibili dalla mancata considerazione di altri dati che, a giudizio dei ricorrenti, andavano contrapposti ai primi per la formulazione di un giudizio obbiettivo. Non a caso, infatti, i ricorrenti parlano di travisamento "della vita privata" (pag. 8 del ricorso), e non già di travisamento di fatti specifici; e ribadiscono – sulla scia della sentenza di primo grado – che la manipolazione della realtà familiare è stata effettuata "partendo da fatti veri" (pag. 9). E anche negli esempi concreti formulati in ricorso traspare l'equivoco, in cui sono caduti i ricorrenti, di confondere il travisamento del fatto con la critica dello stesso, laddove – per dedurre la falsità della rappresentazione – hanno contrapposto, al giudizio dell'articolaista, quanto a lui riferito dalla "sorella Maria", che avrebbe parlato, con riferimento alla coppia Celentano-Moroni, di "famiglia unita". Ma è evidente che non poteva essere il giudizio di Maria a condizionare quello dell'articolaista, solo esigendosi, per una corretta rappresentazione della realtà familiare, che anche il giudizio di Maria fosse menzionato nell'articolo: circostanza non contestata, posto che lo stesso difensore delle parti civili ne dà atto nel corso del controesame (circostanza documentata con l'allegazione della pagina riproducente le risposte a lui date dall'imputato). Analogo equivoco si riscontra nella lamentela concernente i rapporti di Giacomo con i genitori: l'articolaista ha commentato il disagio del figlio a vivere in casa con i genitori, a lui rappresentato dallo stesso Giacomo. Il "fatto", in questo caso, è l'intervista – non contestata – rilasciata da Giacomo all'imputato, nel corso della quale il giovane aveva esternato il disagio suddetto e riferito di essersi trasferito, per quel disagio, in una casa propria. Tale fatto non è stato stravolto ritagliando dallo stesso, ad arte, un suo elemento (la casa era stata acquistata dai genitori), posto che si tratta di fatti indipendenti e posto che



l'elemento del fatto, valorizzato dai ricorrenti, non era idoneo a qualificare la "notizia", in quanto non era in discussione, nell'articolo, "l'egoismo" dei genitori, ma la difficoltà relazionale tra genitori e figlio.

Nemmeno può dirsi, quindi, che la diffamazione sia stata consumata, nella specie, con la manipolazione di dati veri.

1.3. Quanto, infine, alla possibilità che una diffamazione possa essere consumata effettuando indebite generalizzazioni, anche qui bisogna convenire che la prospettazione accusatoria è – in linea di principio – esatta. Infatti, anche nel passaggio dal particolare al generale può annidarsi il *dolus malus* della volontarietà lesiva. Perché tale evenienza possa dirsi realizzata occorre, però, che fatti specifici, pur veri, siano valorizzati, in concreto, oltre le potenzialità dimostrative loro proprie, apparendo – quei fatti – solo il pretesto per attuare un'aggressione alla sfera morale della persona. Il che avviene allorché il giudizio espresso sui fatti non sia, secondo criteri di inferenza logica e in base al comune sentire, in rapporto di consequenzialità con i fatti commentati, ma sia il frutto di un'elaborazione mistificatoria, che si avvale della realtà dei fatti per aprire percorsi intellettivi indipendenti, strumentali all'attuazione del proposito criminoso. Anche su questo versante non colgono nel segno le critiche dei ricorrenti, giacché non sono stati segnalati "percorsi" aventi le caratteristiche sopra delineate, posto che gli esempi fatti in ricorso non appaiono conducenti rispetto alla censura sollevata (anche un solo tradimento coniugale può essere sintomo di incoerenza; la lite giudiziaria con un fotografo può essere sintomo di litigiosità, a seconda dei motivi che la innescano; ecc. ecc.).

2. Quanto alla responsabilità per la formulazione del titolo, ritenuto dal giudicante inutilmente offensivo (secondo motivo), corretto è il criterio cui si è attenuta la Corte d'appello, secondo cui del titolo non può essere ritenuto responsabile l'articolista, ove, come nella specie, questi si sia limitato a trasmettere l'articolo al giornale e sia stata la redazione a "titolare il pezzo". A tale conclusione la Corte di merito è giunta attraverso l'esame della versione dell'imputato, giudicata coerente alla prassi del giornale presso cui quest'ultimo lavorava. Trattasi di accertamento di merito su cui non è consentita una diversa elaborazione del giudice di legittimità.

3. E' manifestamente infondato, infine, l'ultimo motivo di ricorso, giacché la presenza nel processo delle parti civili, in una con la condanna pronunciata in primo grado, imponevano alla Corte d'appello l'esame delle doglianze difensive e la pronuncia sui profili di responsabilità contestati, pur dopo la maturazione della prescrizione del reato (art. 578 cod. proc. pen.).




4. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, in parte infondati e in parte inammissibili, non possono trovare accoglimento per le ragioni sin qui esposte; ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p i ricorrenti vanno condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 20/7/2016

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente
(Piero Savani)

